



ORDINE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI  
DI PORDENONE



Anno 2019

N.RF088

# INFO FLASH

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del  
dott. Andrea Cirincione

[www.redazionefiscale.it](http://www.redazionefiscale.it)

Pag. 1 / 3

<b>OGGETTO</b>	<b>CED SRL - NON E' CAUSA OSTATIVA PER IL COMMERCIALISTA FORFETTARIO</b>
<b>RIFERIMENTI</b>	INTERPELLO N. 137/2019 – ART. 1 C. 54-89 L. 190/2014; CM 9/2019
<b>CIRCOLARE DEL</b>	<b>15/05/2019</b>

***Sintesi:** l'Agenzia è tornata a fornire chiarimenti in relazione alle nuove cause ostative riferite all'applicazione del regime forfettario. In particolare con la risposta n. 137 ha chiarito che:*

- la nuova causa ostativa (alla permanenza dal 2020) relativa alla riconducibilità dell'attività esercitata dalla srl rispetto a quella esercitata dal contribuente, non si profila nel caso di commercialista che addebiti le prestazioni (predisposizione delle dichiarazioni) al Ced (in forma di Srl) che ha tenuto la contabilità
- non ha analizzato la questione in relazione all'altra causa ostativa, riferita alla prevalenza dell'attività svolta nei confronti dell'ex datore di lavoro, che nel caso di specie non dovrebbe potersi comunque profilare.

L'Agenzia delle Entrate è nuovamente tornata fornire chiarimenti sull'applicabilità del regime forfettario (art. 1 co. 54-89 L. 190/2014) in un recente interpello.

## CONTROLLO DI SRL CON ATTIVITÀ RICONDUCIBILE

Come noto, il regime "forfettario" è stato oggetto di una serie di modifiche da parte della Legge di bilancio 2019, tra cui la **modifica di due cause ostative per l'accesso/esclusione al regime** agevolato, sostituendo le lett. d) e d-bis) all'art. 1 co. 57 L. 190/2014.

Ai sensi della nuova lett. d), costituisce causa ostativa:

- la partecipazione in società di persone/studi associati/imprese familiari

ovvero

- il controllo (diretto o indiretto) di Srl che eserciti una attività economica direttamente o indirettamente riconducibile a quella svolta dall'imprenditore/lavoratore autonomo.

Affinché operi la causa ostativa è necessario il **verificarsi di entrambe le condizioni**:

- controllo diretto o indiretto della srl/associazione in partecipazione;
- esercizio da parte delle stesse di attività direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dall'imprenditore/lavoratore autonomo.



**N.B.:** la CM 9/2019 ha poi "ridotto" il margine di operatività della causa ostativa, nel senso di richiedere anche un addebito (cessione di beni o prestazioni di servizio) tra il contribuente forfettario e la Srl, in assenza del quale non opera comunque tale causa ostativa.

## CONTROLLO DIRETTO O INDIRETTO

Per il concetto di controllo indiretto la CM 9/2019 ha chiarito

- ✓ della maggioranza dei voti/influenza dominante in assemblea (art. 2359 c. 1 c.c.)
- ✓ va valutata computando anche i voti spettanti alle persone interposte, tra cui vanno ricompresi i familiari di cui all'art. 5 c. 5 TUIR (coniuge, parenti entro il 3° grado e affini entro il 2° grado).

### CONTROLLO (DIRETTO O INDIRETTO)

- ✓ partecipazione superiore al 50% (n.1 art. 2359 Cc)
- ✓ partecipazione sufficiente per esercitare un'influenza dominante (controllo di fatto ex n. 2, art. 2359, Cc)
- ✓ influenza dominante in virtù di particolari vincoli contrattuali
- ✓ partecipazione di controllo posseduta da familiari che risultano parenti entro il 3° grado e affini entro il 2° grado

### CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225  
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 – Email: [info@redazionefiscale.it](mailto:info@redazionefiscale.it)

### RICONDUCIBILITA' DELL'ATTIVITÀ SVOLTA

La citata CM 9/2019 ha ritenuto che, affinché possa operare la causa ostativa, occorre fare riferimento alle seguenti situazioni, che vanno verificate congiuntamente:

- 1) entrambe le attività (del forfettario e della Srl) devono appartenere alla **medesima sezione ATECO**; e sezioni sono individuate da una lettera maiuscola dell'alfabeto;
- 2) la riconducibilità (diretta o indiretta) delle attività si ritiene sussistere laddove:
  - ✓ il contribuente **forfettario addebiti delle operazioni** (cessioni di beni o prestazioni di servizi) nei confronti della Srl controllata
  - ✓ e la Srl ne deduca il costo dal proprio reddito.

#### ATTIVITÀ RICONDUCIBILE A QUELLA SVOLTA DAL CONTRIBUENTE

- **si verifica** se l'attività economica del forfettario e della società ricadono nella stessa sezione della Tabella ATECO 2007 e il soggetto forfettario effettua cessioni o prestazioni che sono oggetto di deduzione ai fini fiscali da parte della SRL;
- **non si verifica** se l'attività economica dei soggetti ricade in codici ATECO differenti

### INTERPELLO

Nell'interpello n. 137 del 13/05/2019 l'istante ha dichiarato:

- di esercitare l'attività di **ragioniere commercialista** con **codice Ateco "69.20.12"**
- di essere, al contempo, amministratore di una **Srl esercente l'attività con codice Ateco "63.11.11"** (**elaborazione elettronica di dati contabili**) partecipata, per l'80% dal coniuge
- di aver **ricevuto dei compensi dalla Srl negli anni precedenti**.

Alla luce di quanto indicato l'Agenzia delle Entrate rileva:

- ➔ **la presenza della 1° condizione**, quella del controllo, in quanto la quota detenuta dal coniuge nella compagine sociale determina un controllo indiretto

**N.B.:** Il controllo indiretto si verifica indipendentemente

- ✓ dall'autonomia patrimoniale dal coniuge (cioè se la partecipazione ricade in regime di comunione legale dei coniugi, o meno)
- ✓ dall'autonomia decisionale dello stesso.

- ➔ **l'assenza della 2° condizione** in quanto il professionista svolge un'attività rientrante in una sezione ATECO differente rispetto a quella in cui ricade l'attività svolta dalla s.r.l. controllata: rispettivamente, **sezione "M" e sezione "J"**.

Dato che la seconda condizione risulta mancare, pur in presenza del controllo indiretto della Srl, la causa ostativa prevista dalla lettera d) all'art. 57 L. 190/2014 non opera.

CONDIZIONI CHE SI DEVONO VERIFICARE CONGIUNTAMENTE	FATTISPECIE ESAMINATA NELL'INTERPELLO 137/2019	ESITO
Controllo della società	Il coniuge detiene l'80% delle quote della società	<b>SI</b> (condizione verificata)
L'attività economica svolta dalla società è riconducibile a quella del soggetto forfettario	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Contribuente codice attività 69.20.12 (sezione M "Attività professionali, scientifiche e tecniche")</li> <li>✓ Società codice attività 63.11.11 (sezione J "servizi di comunicazione e informazione")</li> </ul>	<b>NO</b> (condizione non verificata: sezioni M e sezione J diverse)

## CONSIDERAZIONI

In relazione a quanto prospettato:

- premesso che l'eventuale configurabilità della causa ostativa avrebbe avuto effetto solo dal 2020 (il contribuente avrebbe comunque potuto fare accesso regime forfettario nel 2019, considerato che tale causa ostativa va valutata solo al termine del periodo e non può retrodatarsi al 2018 trattandosi di una causa ostativa neo-introdotta – CM 9/2019)
- quanto appare rilevante è il fatto che l'applicazione dei chiarimenti della citata CM 9/2019 permette di escludere la causa ostativa in relazione a una fattispecie che in passato si riteneva la facesse scattare.

Ad esempio, il commercialista:

- ➔ che **predisponga le dichiarazioni** (e ne effettui gli adempimenti conseguenti: apposizione del visto di conformità; eventuale trasmissione telematica; ecc.) dei clienti della Srl controllata di elaborazione dati (che ne ha gestito la contabilità)
- ➔ **non incorre nella causa ostativa:**
  - **non solo** nel caso in cui **fatturi direttamente ai clienti** (senza, dunque, addebitare alcunché alla Srl)
  - ma anche **laddove addebiti della prestazione alla Srl stessa** (che ne deduce il costo).

Ciò in quanto, come evidenziato, l'Agenzia considera tale attività non riconducibile a quella della società di elaborazione dati.

### CAUSA OSTATIVA PER ATTIVITÀ NEI CONFRONTI DEL “DATORE DI LAVORO”

L'Agenzia delle Entrate non analizza la situazione in relazione all'altra causa ostativa introdotta dalla legge di Bilancio 2019 (**lett. d-bis**) dell'art. 1 co. 57), riferita alla prevalenza dell'attività svolta del “datore di lavoro” (attuale o nel biennio antecedente).



A tal fine si noti che:

- ✓ la CM 9/2019: ha chiarito che rientra in tale concetto anche il committente di un rapporto di c.co.co. (come nel caso di amministratore di società)
- ✓ l'interpello n.117/2019: ha presunto sempre l'onerosità del rapporto di amministrazione.

Nell'esempio di cui sopra il commercialista potrebbe incassare compensi prevalenti dal CED nell'ambito dello svolgimento della propria attività; in tal caso:

- sempre considerato che nel 2019 tale causa ostativa non opera (in quanto va valutata, per la prima volta, al 31/12/2019)
- il contribuente potrebbe essere obbligato a fuoriuscire dal 2019 nel caso in cui verifichi che nel 2019 ha incassato ricavi superiore al 50% dalla Srl controllata.

Tuttavia in tal caso:

- **trova applicazione la cd. “attrazione”** all'attività professionale (CM 105/2001) dell'attività svolta nei confronti della Srl anche in qualità di amministratore (il commercialista è sempre obbligato a fatturare i compensi amministratore percepiti, in quanto l'attività di amministratore rientra tra quelle proprie dello statuto dell'albo dei commercialisti)
- dunque **la Srl non va considerata “datore di lavoro”**, non trovando applicazione la causa ostativa.



**N.B.:** il concetto dovrebbe estendersi all'altra fattispecie che presuppone l'attrazione di cui alla citata CM 105:

- ✓ l'amministratore già possiede una propria attività professionale, diversa da quella di commercialista
- ✓ l'attrazione del compenso amministratore si verifica considerato che l'incarico è stato attribuito in virtù delle competenze richieste al professionista per lo svolgimento della propria attività di lavoro autonomo.

Si pensi all'ingegnere con autonoma partita Iva che si amministra della Srl di costruzioni:

- anche in questo caso il compenso amministratore va fatturato
  - e l'attività professionale ricade in un settore Ateco diverso da quello della Srl
- non profilandosi alcuna causa ostativa (l'ingegnere può permanere nel regime forfettario anche dal 2020).

Al contrario nel caso in cui l'ingegnere non possieda un proprio studio professionale il compenso ricade tra i redditi di co.co.co., potendosi profilare la causa ostativa di cui alla lett. d-bis).